



## INFORMATIVA CIRCA LA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI ORDINI

### 1) GENERALITA'

In conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2004/39/CE (cd "Direttiva Mifid), la Banca ha adottato tutte le misure atte a garantire il migliore risultato possibile ("*Best Execution*") ai propri clienti nella prestazione dei servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini e di negoziazione in conto proprio.

L'obbligo di garantire la *Best Execution* trova applicazione nei confronti dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali. La disciplina in materia di *Best Execution*, invece, non trova applicazione nei confronti delle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) quando le controparti qualificate richiedano un livello di protezione maggiore,
- 2) quando si presti nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio.

Gli obblighi connessi alla *Best Execution* rilevano indistintamente con riferimento a tutti gli strumenti finanziari, che siano o meno quotati su un mercato a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati o *Over the Counter*).

A tal fine, pertanto, la Banca ha predisposto una **strategia di trasmissione degli ordini**, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini e una **strategia di esecuzione degli ordini** rilevante per la prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio.

### 2) ISTRUZIONI SPECIFICHE DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente può chiedere di eseguire un ordine in una specifica sede (purché raggiungibile dalla Banca) o secondo specifiche modalità di esecuzione differenti da quelle individuate secondo i criteri della Strategia di Esecuzione e della Strategia di Trasmissione adottate dalla Banca. Nel caso di **istruzioni specifiche** la Banca si attiene alle stesse limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute ed il **Cliente prende atto e riconosce che eventuali istruzioni specifiche possono pregiudicare** le misure previste nella Strategia di Esecuzione o nella Strategia di Trasmissione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. La Banca si riserva, tuttavia, di non dar corso agli ordini ricevuti dalla propria clientela laddove, in relazione alle istruzioni ricevute o ad altri fatti e/o condizioni di mercato, possano emergere delle difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini stessi, ferma restando la tempestiva comunicazione al cliente delle difficoltà e/o degli impedimenti riscontrati.

### 3) FATTORI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire la *Best execution* la Banca prende in considerazione i seguenti Fattori di Esecuzione:

- prezzo dello strumento finanziario;
- costi dell'esecuzione;
- rapidità dell'esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- natura e dimensioni dell'ordine.

Il fattore preponderante considerato dalla Banca è rappresentato dal prezzo dello strumento finanziario. In subordine, potrà essere considerato, in talune circostanze, anche il costo complessivo legato all'esecuzione dell'ordine, soprattutto nel caso di titoli trattati su più mercati (c.d. titoli multilisted). Il costo complessivo include, oltre le commissioni di negoziazione applicate dalla Banca, le spese di fornitori terzi (i costi di mercato, inclusi quelli relativi al regolamento delle operazioni) e i costi applicati dall'eventuale intermediario negoziatore.



Il peso degli altri fattori di esecuzione è strettamente legato alla liquidità degli strumenti finanziari trattati. Nel caso di strumenti finanziari liquidi (intesi come quegli “strumenti finanziari per i quali sussistono condizioni di smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole a prezzi significativi”), tali fattori possono essere considerati secondari e di fatto trascurabili, mentre assumono rilevanza maggiore se riferiti a titoli illiquidi. Posto che le modalità di esecuzione e di trasmissione degli ordini adottate dalla Banca sono in funzione della liquidità degli strumenti finanziari, assume rilievo centrale l’identificazione di tale elemento. Ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 e delle Linee Guida Interassociative in materia di prodotti finanziari illiquidi (validate dalla Consob il 5 agosto 2009) gli strumenti e prodotti finanziari sono considerati liquidi in via presuntiva:

- se sono negoziati su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) caratterizzati dalla presenza di almeno un market maker avente l’impegno di garantire in via continuativa proposte di negoziazione o per lo meno di più soggetti (anche non market maker) che effettuano proposte di compravendita su tali strumenti e prodotti finanziari;
- se sono negoziati su un internalizzatore sistematico in grado di assicurare il pronto smobilizzo (di norma entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’ordine del cliente) a condizioni di prezzo significative ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto o in vendita;
- se, anche in assenza di una sede di negoziazione di cui ai punti precedenti, l’intermediario emittente o distributore ha formalizzato regole interne atte ad individuare procedure e modalità di negoziazione di prodotti e strumenti finanziari tali da assicurare il pronto smobilizzo a condizioni di prezzo significative, ossia attraverso la determinazione di criteri e meccanismi di pricing prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario;
- se, anche in assenza di una sede di negoziazione e di regole interne per la negoziazione, l’intermediario emittente o distributore ha formalizzato un impegno a riacquistare gli strumenti e prodotti finanziari secondo criteri e meccanismi di pricing prefissati e coerenti con quelli utilizzati sul mercato primario.

Come sopra anticipato, la liquidità/illiquidità di uno strumento o prodotto finanziario è una caratteristica di fatto, soggetta a cambiamenti nel tempo che richiede agli intermediari un attento monitoraggio.

Nello svolgimento del servizio di investimento di **ricezione e trasmissione ordini** la Banca, sulla base dei Fattori di Esecuzione sopra indicati, ha selezionato il soggetto negoziatore la cui Strategia di Esecuzione e Trasmissione, l’esperienza e la conoscenza specifiche consentono, ragionevolmente, di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo.

**Il negoziatore attualmente selezionato dalla Banca è Invest Banca S.p.A. (di seguito “Broker”).**

Resta ferma in ogni caso la responsabilità della Banca nei confronti dei propri clienti per l’operatività posta in essere dal Broker selezionato.

#### **4) SEDI DI ESECUZIONE DEFINITE DAL BROKER**

Sulla base dei fattori precedentemente descritti, il Broker eseguirà gli ordini ricevuti individuando le sedi di esecuzione che risultano più idonee a garantire durevolmente l’ottenimento della miglior esecuzione degli ordini, ed in particolare:

1. Mercati Regolamentati (MR);
2. Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
3. Intermediari che in modo organizzato frequente e sistematico negoziano per conto proprio, eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ponendosi in contropartita diretta (Internalizzatori Sistemati);



4. Intermediari che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare  
in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti (c.d. Liquidity Provider).

#### **4.1 Strumenti Finanziari Liquidi**

Per l'esecuzione degli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari liquidi, l'individuazione delle sedi di esecuzione ha luogo in funzione della tipologia degli strumenti trattati, secondo i criteri di seguito esposti.

##### **4.1.1 Strumenti Finanziari Negoziati nei Mercati Regolamentati Gestiti da Borsa Italiana**

Per gli strumenti negoziati nei mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il Broker provvede direttamente all'esecuzione dell'ordine, in qualità di negoziatore ammesso alle contrattazioni sui mercati stessi. In relazione alle condizioni sino ad oggi osservate con riferimento alle operazioni disposte dalla clientela ed allo spessore dei volumi scambiati sulle diverse sedi di esecuzione, il Broker assicura che - per gli strumenti trattati su mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. - le condizioni di Best Execution siano soddisfatte e continueranno ad esserlo, almeno nell'immediato, operando nei mercati medesimi. Si riassumono nella tabella sottostante, le sedi di esecuzione e le correlate modalità di prestazione del servizio in relazione alle diverse tipologie di titoli trattati.

<b>Strumenti Finanziari Liquidi quotati su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A.</b>	<b>Servizio di investimento prestato</b>	<b>Sede di esecuzione</b>
Governativi area euro	Esecuzione di Ordini	MR (MOT)
Obbligazioni Corporate e Bancarie	Esecuzione di Ordini	MR (MOT)
Obbligazioni convertibili in azioni	Esecuzione di Ordini	MR (MTA)
Azioni Italiane (qualunque comparto)	Esecuzione di Ordini	MR (MTA)
Covered Warrant / Certificates	Esecuzione di Ordini	MR (SEDEX)
ETF	Esecuzione di Ordini	MR (ETF PLUS)

##### **4.1.2 Strumenti Finanziari Obbligazionari Negoziati in Mercati Regolamentati italiani non gestiti da Borsa Italiana**

Il Broker ha selezionato, per l'esecuzione degli ordini relativi a strumenti finanziari obbligazionari negoziati nei mercati regolamentati italiani non gestiti da Borsa Italiana, uno specifico intermediario negoziatore – Banca IMI - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. Il Broker, infatti, agisce come “raccoltitore e trasmettitore di ordini”, non accedendo direttamente alle singole sedi per l'esecuzione degli stessi. La selezione di tale intermediario è stata effettuata avendo preventivamente valutato la strategia di esecuzione degli ordini dallo stesso adottata, la cui versione sempre aggiornata è disponibile sul sito Internet [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com), nella sezione “MiFID – Execution Policy”.

Da tale strategia di investimento si evince:

- l'ampia copertura delle diverse sedi di esecuzione;
- la disponibilità di un sistema efficiente ed integrato per la negoziazione, tale da minimizzare i costi complessivi sia diretti che indiretti.

Tale intermediario, attraverso la piattaforma Market Hub, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente e le altre sedi di esecuzione sulle quali il titolo è scambiato, in tal modo gli ordini dei clienti, su titoli obbligazionari, vengono gestiti mediante un sistema automatico di gestione dinamico della *Best Execution*. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Broker per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato. Le sedi di esecuzione rilevanti sono:



1. EUROMOT (euro-obbligazioni, asset backed securities -ABS)
2. EUOTLX (Titoli di Stato Italiani ed Europei, Obbligazioni Sovranazionali, Obbligazioni Sovereign, Obbligazioni Corporate, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Step Up, Obbligazioni Corporate, Obbligazioni Bancarie Obbligazioni Emerging Market, Obbligazioni Sopranazionali, Obbligazioni Strutturate, Titoli di Stato USA)
3. EXTRAMOT
4. REX

#### **4.1.3. Azioni Estere**

Il Broker ha selezionato, per l'esecuzione degli ordini relativi ad azioni estere, ETC (Exchange Trade Commodities), ETF (Exchange Trade Funds), Fondi Esteri Chiusi quotati su mercati regolamentati diversi da quelli gestiti da Borsa Italiana S.p.A., uno specifico intermediario negoziatore - Banca Imi - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. Il Broker, infatti, agisce come "raccoltore e trasmettitore di ordini", non accedendo direttamente alle singole sedi per l'esecuzione degli stessi. La selezione di tale intermediario è stata effettuata avendo preventivamente valutato la strategia di esecuzione degli ordini dallo stesso adottata, la cui versione sempre aggiornata è disponibile sul sito Internet [www.bancaimi.com](http://www.bancaimi.com), nella sezione "MiFID – Execution Policy". Da tale strategia di investimento si evince:

- l'ampia copertura delle diverse piazze internazionali;
- la disponibilità di un sistema efficiente ed integrato per la negoziazione, tale da minimizzare i costi complessivi sia diretti che indiretti.

Tale intermediario, attraverso la piattaforma Market Hub, si avvale di un apposito sistema di ricerca della miglior sede di esecuzione possibile, considerando il mercato regolamentato prevalente e le altre sedi di esecuzione sulle quali il titolo è scambiato. In tal modo gli ordini dei clienti, su titoli azionari esteri, vengono gestiti mediante un sistema automatico di gestione dinamico della *Best Execution*. Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Broker per l'operatività posta in essere dall'intermediario negoziatore selezionato. Per mercato regolamentato prevalente si intende quello ove il titolo è maggiormente scambiato, in relazione al livello dei volumi medi giornalieri.

Sono esclusi dall'applicazione di questo criterio gli ordini relativi a titoli azionari negoziati sui mercati statunitensi, ove, in considerazione della consolidata frammentazione degli scambi su più sedi di esecuzione, il concetto di mercato regolamentato prevalente non trova applicazione. Si precisa che gli ordini su strumenti finanziari quotati possono essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o MTF. Il Broker si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite di Banca IMI, a tale modalità di esecuzione ove - in relazione a particolari condizioni di mercato - ciò consenta di ottenere il miglior risultato, ovvero se specificatamente richiesto.

#### **4.2. Strumenti Finanziari Illiquidi**

Se le condizioni di illiquidità degli strumenti finanziari non consentono di disporre con continuità di riferimenti di prezzo significativi, il Broker si riserva di eseguire ordini di acquisto su tale tipologia di strumenti rivolgendosi agli Emittenti o ad altri liquidity provider. Qualora le condizioni lo consentano, il Broker potrà eseguire l'ordine in base alla quotazione fornita dall'emittente o dal collocatore, in quanto uniche sedi significative di esecuzione. Per l'esecuzione degli ordini relativi ad azioni estere illiquide, il Broker ha selezionato uno specifico intermediario negoziatore - Banca IMI - di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale. Il Broker si riserva di non accettare ordini di compravendita di strumenti illiquidi qualora vi siano motivi che impediscano o rendano difficoltosa l'esecuzione e/o il regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali motivi possono essere riconducibili:

- allo stato di particolare illiquidità dei strumenti stessi (volumi scambiati ridotti in assoluto o in relazione alle caratteristiche dell'ordine);
- all'accessibilità ai mercati di negoziazione;
- alle potenziali difficoltà di regolamento;
- alla negoziabilità della divisa di regolamento.



In particolare, per le azioni estere illiquide americane (azioni scambiabili solo su mercati OTC) il Broker accetta e gestisce solo ordini di disinvestimento.

Si precisa che gli ordini su strumenti finanziari quotati possono essere eseguiti al di fuori dei mercati regolamentati o MTF. Il Broker si riserva la possibilità di ricorrere, per il tramite di Banca IMI, a tale modalità di esecuzione ove, in relazione a particolari condizioni di mercato, ciò consenta di ottenere il miglior risultato, ovvero se specificatamente richiesto.

#### 4.3. OBBLIGAZIONI BANCA DI VITERBO

Gli ordini della clientela relativi alle obbligazioni emesse dalla Banca potranno essere eseguiti sulla seguente sede di esecuzione:

Sedi di esecuzione Fixed income	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia di sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso
IBIS – Invest Banca Internalizzatore Sistemato	ITA	Monte Titoli	Internalizzatore sistemato	●	Accesso diretto

Gli strumenti finanziari emessi dalla Banca verranno ordinariamente negoziati, dopo la fine del periodo di collocamento, per il tramite dell'internalizzatore sistemato IBIS di Invest Banca SpA.

Ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 02/03/2009 e delle linee guida interassociative in materia di prodotti finanziari illiquidi (validate dalla Consob il 05/08/2009) gli strumenti ed i prodotti finanziari trattati sui Mercati Regolamentati, su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) e sugli Internalizzatori Sistemati sono considerati liquidi in via presuntiva. L'obbligo di revisione della caratteristica di liquidità scatta qualora si constati l'incapacità di compravendere uno strumento finanziario su una specifica sede di negoziazione entro un lasso temporale di 3 giorni dalla data di inserimento a revoca di un ordine privo di indicazione di prezzo. Il successivo ripristino delle normali condizioni di liquidità, consentirà di riannoverare il titolo in questione tra gli strumenti finanziari "liquidi".

**Per strumenti di propria emissione, si intendono tutte le obbligazioni emesse dalla Banca di Viterbo Cred.Coop.**

Tali strumenti vengono **considerati liquidi** in funzione del fatto che la Banca ha aderito all'Internalizzatore Sistemato gestito da Invest Banca (IBIS) in grado di assicurare il "pronto smobilizzo" a "condizioni di prezzo significative", ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita.

Per "pronto smobilizzo" si intende la capacità di dare esecuzione all'ordine entro 3 giorni lavorativi dal suo inserimento.

Per "condizioni di prezzo significative" si intende che il prezzo di esecuzione dell'ordine sia conforme alle regole individuate nella Pricing Policy vigente al momento dell'operazione (reperibile sul sito internet della Banca e presso le Filiali). I prezzi sono stabiliti in base ai tassi di mercato utilizzando modelli di pricing e entità degli spread denaro-lettera concordati con la Banca.

#### 5) MONITORAGGIO E REVISIONE

La Banca provvederà a monitorare in via continuativa la propria Strategie di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, anche attraverso verifiche campionarie.

Il cliente ha la facoltà di richiedere dimostrazione del conseguimento della Best Execution in relazione agli ordini impartiti, coerentemente con la presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. Nel caso in cui sia prevista, in relazione alla tipologia di ordine ricevuto, un'unica sede di esecuzione, tale obiettivo s'intende soddisfatto ove venga fornita evidenza al cliente di aver negoziato l'ordine sulla sede di esecuzione indicata nel presente documento.



Annualmente, inoltre, la Banca provvederà ad effettuare una revisione della propria Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini e comunque in ogni caso in cui si verificano circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere la Best Execution.

\*\*\*\*\*